

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1768}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DARIDA)

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia

Presentato il 30 maggio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — La crescente richiesta, anche da parte delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, di quelle operanti nel settore della difesa, di materiali, impianti ed apparecchiature altamente sofisticati, ha determinato, di conseguenza, il notevole aumento, sotto il profilo sia numerico sia dell'entità della spesa, di contratti aventi per oggetto l'esecuzione di studi e ricerche nel campo tecnologico, nonché l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia.

Peraltro, la mancanza di una specifica disciplina relativa a tale tipo di contrattazione e la conseguente necessità di adeguarsi alla vigente normativa contrattuale — che non sempre si concilia con le particolari prestazioni dei contratti in parola — creano notevoli difficoltà operative per le amministrazioni committenti, specialmente per quanto riguarda la forma di scelta dell'altro contraente, la predeterminazione del prezzo contrattuale in misura certa, la disciplina delle fasi preliminari, quali lo studio di fattibilità e la messa a punto del progetto di massima ed, infine, il pagamento riguardante l'attività esplicata nelle predette fasi dal privato contraente, avuto riguardo al notevole impegno finanziario cui lo stesso contraente si è dovuto esporre per l'esplicazione di tale attività.

L'esigenza di addivenire ad una disciplina apposita per i contratti in questione — recentemente sottolineata anche dalla Corte dei conti nella relazione al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1980 — era stata già avvertita dal legislatore con la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore», la quale nell'attribuire al CIPI la determinazione degli indirizzi di politica industriale, intesi, tra l'altro, a limitare il divario esistente, nel campo tecnologico, tra le industrie nazio-

nali e quelle straniere in modo da ridurre il fenomeno delle importazioni dei prodotti ad alta tecnologia, ebbe a delegare il Governo ad emanare norme legislative per disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali; delega, peraltro, scaduta per decorrenza del termine previsto dalla legge.

Pertanto, allo scopo di soddisfare la suindicata esigenza e di colmare, nel contempo, una lacuna normativa in materia, è stato predisposto l'accluso disegno di legge che disciplina, in una visione unitaria, l'attività contrattuale della pubblica amministrazione rivolta all'esecuzione di studi e di ricerche nel campo tecnologico ed alla acquisizione dei prodotti ad elevato contenuto tecnologico.

Ciò premesso, si illustra qui di seguito il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Con l'articolo 1 viene consentito alle amministrazioni dello Stato di procedere a trattativa privata, anche previo confronto concorrenziale, per l'esecuzione di contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi. Ciò nella considerazione che, nella maggior parte dei casi, non è possibile esperire le normali procedure concorrenziali, non essendo sicura la fattibilità, né note le caratteristiche tecniche del bene richiesto. E ciò, anche in un quadro organico ed integrato in relazione alla natura dei programmi.

Ovviamente, il disegno di legge non preclude la possibilità, per talune amministrazioni, di avvalersi della collaborazione di esperti, prevista da speciali autorizzazioni normative come, ad esempio, quella di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in ordine a specifiche esigenze tecniche settoriali.

Quanto sopra non contrasta, infatti, con le normative comunitarie in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, le quali escludono le procedure concorsua-

li per la fornitura di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio e sperimentazione.

L'articolo 2 pone taluni principi relativi alla disciplina contrattuale, per quanto concerne la fissazione dei termini di esecuzione e la determinazione del prezzo, con riferimento sia all'intero contratto sia a ciascuna fase della ricerca, al fine di consentire all'amministrazione di corrispondere all'altro contraente il prezzo parziale riferito a ciascuna fase.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, la possibilità di concedere premi di incentivazione, qualora i risultati della ricerca siano superiori a quelli ipotizzati ovvero in caso di riduzione dei termini di esecuzione previsti dal contratto.

L'articolo 3, nello stabilire che i diritti di proprietà nascenti dai risultati delle ricerche restano ordinariamente acquisiti al contraente, prevede che il medesimo non possa negoziare tali diritti, se non previa autorizzazione dell'amministrazione e verso riconoscimento a quest'ultima di un equo corrispettivo, lasciando peraltro all'amministrazione stessa la facoltà di acquisire in forma esclusiva il diritto di sfruttamento dei risultati della ricerca.

La scelta tra le alternative prospettate costituirà pertanto il frutto di ponderate valutazioni discrezionali, in relazione alla natura dei programmi e dei beni, oltreché delle finalità perseguite.

In base all'articolo 4, l'amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidare alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca l'esecuzione delle produzioni derivanti dalla ricerca medesima.

Inoltre, con lo stesso articolo, viene consentito alle amministrazioni di procedere a trattativa privata per l'acquisizione di prodotti ad alto contenuto tecnologico già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, nonché per la manutenzione, la revisione e la fornitura di prodotti occorrenti al completamento, al funzionamento ed alla efficienza di impianti, macchinari ed apparecchiature ad alta tecnologia, che, quando assicurate dall'impresa precedentemente aggiudicataria, do-

vranno essere effettuate alle stesse condizioni. Diversamente troverà applicazione l'ordinaria disciplina contrattuale.

Per quanto concerne l'acquisizione dei pareri obbligatori sui contratti disciplinati dal presente disegno di legge, l'articolo 5 mutua, in sostanza, la disposizione già prevista per gli appalti di opere pubbliche di cui all'articolo 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'articolo 6 prevede che, in casi di urgenza, il Ministro, prima che sia intervenuta la stipulazione del contratto con la impresa prescelta per la trattativa privata, può autorizzare l'impresa stessa ad eseguire talune prestazioni previste nel progetto di contratto, nel limite massimo del 25 per cento dell'importo presunto della commessa, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del progetto di contratto.

Le prestazioni di cui sopra dovranno formare oggetto di apposito atto negoziale, accettato e sottoscritto dall'impresa prescelta e da sottoporre al preventivo parere dell'organo consultivo che dovrà pronunciarsi sul progetto di contratto. Il relativo provvedimento autorizzativo costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio e per i conseguenti pagamenti.

La suesposta previsione normativa si rende necessaria in quanto, in relazione alla complessità delle prestazioni oggetto dei contratti di ricerca applicata, la definitiva stipulazione di tali contratti richiede tempi lunghi. Infatti, la procedura della trattativa privata, in armonia con quanto stabilito dalle norme vigenti, si articola in due distinte fasi: con la prima di esse, si interpellano più imprese per procedere alla scelta di quella ritenuta idonea alla esecuzione della commessa e con la quale proseguire le trattative; una volta addivenuti a tale scelta, comincia la seconda fase del procedimento — che costituisce quella più laboriosa — consistente in una serie di operazioni rivolte alle verifiche tecniche delle singole prestazioni ed alla determinazione dei relativi costi; sicché solo dopo aver determinato gli elementi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di costo e, quindi, il prezzo complessivo del contratto, si può procedere alla relativa stipulazione.

L'articolo 7 prevede la concessione di anticipazioni del prezzo contrattuale a favore delle imprese contraenti in misura non superiore al 50 per cento del totale, rinviando tuttavia ai patti contrattuali la determinazione del relativo importo, la fissazione dei termini e le modalità del loro recupero, nonché le forme di garanzia che le imprese sono tenute a prestare per ottenere le anticipazioni stesse.

Il medesimo articolo, inoltre, fissa i termini entro i quali l'amministrazione deve disporre il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, stabilendo che, in caso di mancato rispetto di tali termini, vanno corrisposti gli interessi, al tasso e con le modalità previste in materia di appalti di opere pubbliche.

L'articolo 8 disciplina la revisione dei prezzi contrattuali, distinguendo le ipotesi in cui il prezzo sia stato determinato a corpo ovvero a misura, ed, inoltre, la determinazione del compenso revisionale in presenza di anticipazioni, nonché la corresponsione di acconti sul compenso revisionale, recependo, a quest'ultimo riguardo, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, e all'articolo 2

della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in materia di lavori pubblici.

L'articolo 9 è inteso ad apportare un notevole snellimento alle procedure relative agli acquisti all'estero di prodotti ad alto contenuto tecnologico, consentendo agli organismi all'estero, previa apposita autorizzazione ministeriale, a stipulare i relativi contratti in base alle norme del diritto esterno, ed eliminando i pareri ed il controllo preventivo sui singoli acquisti, in conformità di quanto già previsto per gli acquisti all'estero dall'articolo 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Gli articoli 10 e 11, infine, contengono disposizioni finali e transitorie. Ovviamente, la disciplina relativa all'obbligo del segreto viene richiamata in relazione alle esigenze di sicurezza connesse alle attività di ricerca ed all'acquisizione delle tecnologie previste dal disegno di legge.

Sembra opportuno segnalare, infine, che sul disegno di legge è stato acquisito il parere della Corte dei conti, la quale, nel concordare sull'iniziativa, ha tuttavia proposto al riguardo alcuni suggerimenti che, nella massima parte, sono stati sostanzialmente accolti.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia sono autorizzate a stipulare a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dall'amministrazione committente.

Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano non conveniente il confronto concorrenziale di cui al precedente comma, può procedersi direttamente alla trattativa privata con i soggetti di cui al precedente comma.

Le determinazioni delle amministrazioni devono, in tal caso, essere adottate con espressa motivazione.

Le procedure ed i criteri per il confronto di economicità e di convenienza delle proposte e delle offerte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al primo comma sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri competenti.

Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al primo comma possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi.

La presente legge non si applica ai contratti di ricerca disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

ART. 2.

I contratti da stipularsi ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 devono prevedere il termine entro il quale la ricerca e lo sviluppo deve concludersi, restando salva la facoltà dell'amministrazione di concordare con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta evoluzione tecnica del progetto iniziale.

Il prezzo contrattuale è determinato preventivamente « a corpo » in modo forfettario; ove ciò non sia possibile o conveniente, il prezzo è determinato « a misura » e in contraddittorio con l'impresa sulla base di dettagliata analisi di costo secondo metodologie emanate dalle amministrazioni committenti.

Qualora la particolare complessità ed originalità delle prestazioni richieste non permetta la determinazione preventiva del prezzo secondo quanto previsto dal comma precedente, esso sarà fissato in via provvisoria e definito successivamente « a misura » in base ai costi accertati. In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili, i criteri per la valutazione dei costi, il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuta la commessa nonché le modalità di intervento dell'amministrazione per l'accertamento di detti costi. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali occorra apportare aggiornamenti e varianti al contratto, si applica la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

Sui costi determinati « a misura » si aggiunge una equa percentuale di maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri finanziari di commessa e del profitto di impresa.

Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o più fasi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 1, il contratto deve stabilire, anche,

il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonché la facoltà dell'amministrazione di recedere dal contratto a conclusione di ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da essa anticipate, dei costi effettivamente sostenuti e del profitto di impresa.

L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.

I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati od anche per riduzione dei termini di esecuzione. In tale caso, nei contratti devono essere prestabiliti anche i criteri oggettivi per la determinazione della misura dei premi di incentivazione.

ART. 3.

I diritti di privativa industriale nascenti dai risultati di ricerca, che derivano dall'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge, restano nella titolarità dell'impresa. La negoziazione di tali diritti e la produzione di beni basate sui risultati di ricerca sono tuttavia subordinate alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione committente, alla quale è dovuto un equo corrispettivo da determinarsi di volta in volta.

Resta salva la facoltà all'amministrazione di riservarsi il diritto allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione industriale, con il pagamento all'impresa del corrispettivo da determinarsi nel relativo contratto. Anche in caso di mancato esercizio di tale facoltà, l'amministrazione può comunque utilizzare i risultati di ricerca, senza ulteriori oneri, per la produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Quando l'oggetto del contratto o le esigenze delle amministrazioni lo richiedano, può essere previsto dal bando di gara che i diritti di cui al primo comma

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

siano acquisiti in modo esclusivo e definitivo da parte dell'amministrazione committente.

ART. 4.

Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.

L'attività di ricerca può proseguire anche nel corso della fase di produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale caso il corrispettivo della ricerca deve essere tenuto distinto da quello relativo alla produzione.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, può procedersi a trattativa privata con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, della presente legge.

L'amministrazione è altresì autorizzata a procedere a trattativa privata, alle condizioni e con le modalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 1, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione nonché per le forniture di serie di prodotti indispensabili al completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia.

Per i contratti stipulati ai sensi del comma precedente, l'amministrazione, per esigenze funzionali, può richiederne all'altro contraente l'ulteriore esecuzione, alle stesse condizioni, prima che essi siano rinnovati o sostituiti da altri per l'anno successivo; in tale caso, le condizioni tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i rapporti tra le parti fino alla definizione del nuovo contratto.

ART. 5.

Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono pronunciarsi

sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alla conclusione della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente all'amministrazione richiedente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. Nel caso in cui venga disposto un supplemento di istruttoria, il parere va definitivamente reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

ART. 6.

Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia intervenuta la definitiva stipulazione del contratto e nel limite massimo del 25 per cento dell'importo presunto della commessa, l'impresa prescelta all'esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto di contratto — da specificare in apposito atto negoziale accettato e sottoscritto dall'impresa stessa — alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel progetto di contratto.

L'atto negoziale di cui al comma precedente è sottoposto al preventivo parere dell'organo consultivo che deve pronunciarsi sul progetto di contratto. Il relativo provvedimento autorizzativo costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio e per i conseguenti pagamenti.

ART. 7.

In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto di materiali, necessari per l'esecu-

zione delle prestazioni contrattuali, l'amministrazione può corrispondere, in deroga all'articolo 12, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale in misura non superiore al 50 per cento, verso prestazione di idonee garanzie.

La misura dell'anticipazione, i termini e le modalità per il relativo recupero nonché le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto. Della determinazione dell'amministrazione di concedere l'anticipazione deve essere data, tuttavia, tempestiva notizia all'impresa perché ne tenga conto nella formulazione dell'offerta.

Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonché dei corrispettivi derivanti dalle anticipate prestazioni ai sensi del precedente articolo 6, l'amministrazione è tenuta ad emettere i relativi titoli di spesa entro trenta giorni dalla redazione in contraddittorio dei documenti prescritti.

In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma precedente, il contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

ART. 8.

La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato a misura deve essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei materiali e della manodopera e, nel caso di acquisti di materiali da effettuarsi all'estero da parte

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del contraente, anche alle variazioni dei cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato « a corpo », la revisione è operante per la parte eccedente il cinque per cento di detto prezzo contrattuale.

Il calcolo del compenso revisionale è effettuato tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo predisposto.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al primo comma del precedente articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal calcolo revisionale è escluso l'importo dell'anticipazione concessa, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale, dell'anticipazione stessa.

Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, e all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

ART. 9.

Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'amministrazione della difesa, dagli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

Alla stipulazione dei contratti di cui al comma precedente provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge e degli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentari, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel primo comma, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma prevista per i funzionari delegati.

Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al primo comma dei documenti giustificativi.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché le norme speciali vigenti per le singole amministrazioni e, per i rapporti negoziali, all'occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si tratti di contratti riguardanti l'attuazione di programmi di collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o enti plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica l'ordinamento esterno prescelto nei programmi o, in mancanza, quello dello Stato in cui gli accordi sono stati conclusi.

ART. 11.

Per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili, nei riguardi

delle prestazioni ancora da eseguire, le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 7, commi terzo e quarto, ed all'articolo 8.

Si applicano, altresì, le disposizioni relative all'obbligo del segreto contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quanto riguarda le attività disciplinate dalla presente legge.